

Prot. SU/2026/0001003
del 26/01/2026

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO E LA QUALITÀ URBANA SUDDIVISO IN 2 LOTTI.

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale del Gabinetto del Sindaco, Ufficio di scopo Qualità Urbana rep. n. 962 del 29 dicembre 2025, si è deciso di contrarre approvando la progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice) e dell'art. 6, comma 8 - bis dell'Allegato I.7, gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice, nonché lo Schema di contratto di accordo quadro **relativo a ciascun lotto**, concernenti l'accordo quadro triennale con un solo operatore – ai sensi art. 59 comma 3 del Codice e ss.mm.ii. - per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per il decoro urbano e la qualità urbana, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (richiamate espressamente all'art. 17 bis dello schema di contratto di accordo quadro) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”*, al D.M. 7 febbraio 2023, *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.”*, al D.M. 10 marzo 2020 n. 63 *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.”*, al D.M. 5 agosto 2024 *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”*.

Con successiva determinazione dirigenziale del Dipartimento Centrale Appalti – Direzione Lavori Pubblici, rep. n. SU/39 del 26 gennaio 2026, è stata indetta la gara e sono stati approvati il relativo bando e disciplinare.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD (in particolare per Roma Capitale: modulo di e-procurement di SUAFF) accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della PAD (di seguito anche «Piattaforma»), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://appalti.comune.roma.it>

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle *“Norme Tecniche di Utilizzo”* presenti sul Portale, raggiungibili al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, **è possibile accedere all'Help Desk: numero 02 400 31 280 e indirizzo e-mail helpdesk.suaff@comune.roma.it**

Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con inversione procedimentale e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, fatte salve le ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma. Codice NUTS ITI 43.

Lotto I: CIG BA191DD553

Lotto II: CIG BA191DE626

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Massimiliano De Persio, email: massimiliano.depersio@comune.roma.it

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle *“Norme tecniche di utilizzo”*, nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di utilizzo*" disponibile al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Gabinetto del Sindaco/ l'Ufficio Qualità urbana può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle "*Norme tecniche di utilizzo*" disponibile all'indirizzo: https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso nella PAD medesima.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e all'indirizzo https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser (Microsoft Edge, Chrome, ecc.) idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al modulo di e-procurement di SUAFF, all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara, che dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dalle “*Norme Tecniche di utilizzo*” consultabili al predetto indirizzo internet.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla PAD - ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara - **devono essere inoltrate all'Help Desk: numero 02 40 031 280 o indirizzo e-mail helpdesk.suaff@comune.roma.it**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo dei seguenti elaborati relativi ad ognuno dei 2 lotti:
 - a. Relazione generale;
 - b. Quadro economico;
 - c. Schema di Accordo Quadro;
 - d. Capitolato Speciale d'Appalto – parte prestazionale;
 - e. Computo metrico estimativo;
 - f. Quadro incidenza della manodopera
 - g. Elenco Prezzi delle lavorazioni;
 - h. Computo metrico estimativo della sicurezza;
 - i. Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” della Sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 79 del 13 marzo 2025 e s.m.i.;
- 5) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024;

- 6) "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni" dell'UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018, richiamate nelle "Linee Guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";
- 7) Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativo Allegato;
- 8) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 9) File excel per il calcolo della somma garantita ai fini dell'applicazione delle riduzioni della garanzia provvisoria;
- 10) Modello offerta economica;
- 11) Informativa - Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati - Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi;
- 12) "Norme tecniche di utilizzo" disponibili al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente al modulo di e-procurement di SUAFF, <https://appalti.comune.roma.it/>

Gli atti di gara possono essere raggiunti, inoltre, tramite:

- la Sottosezione Bandi di Gara e Contratti all'indirizzo <https://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici.page>
- l'albo pretorio online all'indirizzo <https://www.comune.roma.it/gedalbonet/>
- la BDNCP all'indirizzo <https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/bdncp>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina <https://appalti.comune.roma.it/> previa registrazione alla PAD stessa.

Per l'eventuale richiesta di chiarimento si rinvia a quanto indicato nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della risposta.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il modulo di e-procurement di SUAFF e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'operatore economico visualizza tutte le comunicazioni ricevute dalla voce "comunicazioni", che trova nel menù a sinistra della sua area riservata del modulo di e-procurement di SUAFF.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della comunicazione.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali variazioni societarie o problemi temporanei nell'utilizzo della PEC dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it e protocollo.centraleunicaappalti@pec.comune.roma.it diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento dei lavori manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per il decoro e la qualità urbana ed è suddiviso nei seguenti **2 lotti**.

Tabella 1

Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo €
I	Zona EST Municipi dal n. I al n. VII	BA191DD553	€ 4.596.756,30
II	Zona OVEST Municipi dal n. VIII al n.XV	BA191DE626	€ 4.596.756,30

L'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro per i due lotti (I.V.A. esclusa) è pari ad € 9.193.512,60, di cui € 8.133.968,52 per lavori, comprensivi dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, pari ad € 2.411.412,48 ed € 406.698,36 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 621.757,80

per servizi comprensivi dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, pari ad € 331.209,96 ed **€ 31.087,92** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'Accordo Quadro è stato suddiviso in lotti in funzione dell'ubicazione degli interventi, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e consentire un'ottimale gestione contrattuale, e per consentire alle micro, piccole e medie imprese, un'ampia partecipazione.

L'importo complessivo massimo stimato per ciascun lotto è pari a **€ 4.596.756,30**, di cui **€ 4.066.984,26 per lavori**, comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 1.205.706,24, ed **€ 203.349,18** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (importo complessivo lavori € 4.270.333,44), nonché **€ 310.878,90 per servizi** comprensivi dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, pari ad € 165.604,98, ed **€ 15.543,96** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (importo complessivo servizi € 326.422,86), oltre IVA nella misura del 22%.

Si precisa che l'importo dell'Accordo Quadro non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Aggiudicatario di ciascun lotto dell'Accordo Quadro medesimo.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2 - Descrizione Lavorazioni - Lotto I - Zona EST Municipi dal n. I al n. VII e Lotto II - Zona OVEST Municipi dal n. VIII al n. XV

n.	Descrizione Lavorazioni per entrambi i lotti	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Lavori di riparazione e ripristino	45453000-7	P
2	Lavori stradali	45233140-2	S
3	Verde e arredo urbano	45112700-2	S
4	Restauro e manutenzione immobili soggetti a tutela	45212314-5	S
5	Impianti tecnologici	45315000-8	S
6	Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi	77311000-3	S
7	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature	50230000-6	S
8	Servizi di riparazione e manutenzione vari	50800000-3	S

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati per ciascun lotto, come di seguito specificato nella tabella 2.1:

Tabella 2.1 – CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA PER CIASCUN LOTTO (Lotto I - Zona EST Municipi dal n. I al n. VII e Lotto II - Zona OVEST Municipi dal n. VIII al n. XV)

CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA					
Lavori	Categorie	Importo €	Classifica	Prevalente/ Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e Industriali	OG1	1.861.989,84	IV	Prevalente	NO
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	191.093,17	I	Scorporabile	SI

Lavori	Categorie	Importo €	Classifica	Prevalente/ Scorporabile	Subappaltabile
Strade	OG3	1.096.221,82	III BIS	Scorporabile	SI
Impianti Tecnologici	OG11	138.820,18	I	Scorporabile	SI
Verde e Arredo Urbano	OS24	982.208,43	III	Scorporabile	SI
Importo lavori		4.270.333,44			

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

L'importo a base di gara per ciascuno dei due lotti è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché dei costi della sicurezza e comprende i costi della manodopera di lavori e servizi che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.371.311,22 per il lotto I ed € 1.371.311,22 per il lotto II, come indicato nell'allegato "Quadro incidenza della manodopera" inserito tra i documenti tecnici di gara con riferimento a ciascuno dei 2 lotti.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) e dell'Allegato I.01 (inserito dal D.Lgs. 209/2024), il CCNL applicabile è il seguente: Edilizia, codice ATECO 41, 42, 43, corrispondente al seguente CPV 45453000-7.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

L'importo complessivo massimo stimato dei lavori di **ciascun lotto**, che si intende affidare con il presente accordo quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente accordo quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti posti a base del presente accordo quadro.

L'importo a base di gara relativo ai lavori è stato determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, applicando la tariffa prezzi della Regione Lazio, approvata con DGR 101/2023 adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 178 del 25.05.2023, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza. Le attività saranno finanziate con fondi del Bilancio di Roma Capitale.

3.1 DURATA

L'Accordo Quadro ha la **durata di 36 mesi** dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo di ogni

singolo lotto e comunque, al massimo, sino all'esaurimento del valore dell'importo complessivo del lotto medesimo dell'accordo quadro.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si precisa che, come previsto dall'art. 16, comma 1 lett. a) e comma 2 dell'Allegato II.2bis al Codice, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento adottato dal M.I.T., continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, elaborati dall'ISTAT.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'amministrazione si riserva, in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo dell'accordo quadro nel termine di durata dello stesso, un'opzione di proroga meramente temporale di ulteriori n. 12 mesi nell'ambito del valore contrattuale di ciascun lotto, senza aumento di spesa.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad **indicare in sede di presentazione dell'offerta per quali consorziate il consorzio concorre**.

Nei casi in cui la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare in sede di presentazione dell'offerta le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa **al singolo lotto** in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, **per il medesimo lotto**, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Il concorrente può presentare l'offerta per entrambi i lotti; ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice, al fine di non limitare la concorrenza e favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, il concorrente può aggiudicarsi un solo lotto.

L'aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in ordine crescente partendo dal Lotto I, procedendo successivamente al Lotto II. In relazione al criterio di assegnazione dei Lotti è previsto che, qualora un concorrente risulti primo nella graduatoria provvisoria di entrambi i Lotti, si aggiudicherà il lotto denominato Lotto I, mentre il secondo lotto in cui il concorrente è risultato provvisoriamente primo verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di lotto deserto, ovvero non aggiudicato, la stazione appaltante procederà a richiedere una ulteriore

offerta ai concorrenti immediatamente non aggiudicatari del lotto aggiudicato. Qualora, anche in questo caso, non si riesca a procedere all'aggiudicazione si procederà a richiedere offerta all'aggiudicatario dell'altro lotto, al quale, in caso di accettazione, verranno aggiudicati eccezionalmente entrambi i lotti, qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione pari alla somma dei due lotti e un numero di squadre minime pari alla somma delle squadre richieste per ciascun lotto.

Si precisa che, essendo previsto il vincolo di aggiudicazione di un lotto per concorrente, rispetto alla partecipazione in RTI, è previsto il blocco degli RTI al fine di garantire l'efficienza della prestazione e il divieto per gli operatori economici che abbiano già partecipato in raggruppamento a presentare offerta come singolo operatore nell'altro lotto.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati, si tiene conto che il suddetto vincolo si applica rispetto a soggetti che si trovino tra loro in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.

A tal proposito, si precisa altresì che, ai fini della configurazione della situazione di collegamento, si terrà anche conto della comunanza di titolari, amministratori, procuratori generali e institori cui è conferito il potere di rappresentanza, socio unico persona fisica e amministratori del socio unico persona giuridica.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo quadro.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad

una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante e inserendole nel FVOE.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *"Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati"* - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 79 del 13 marzo 2025 e s.m.i. e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'**iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo al predetto elenco.

N.B.: l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla **white list** dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Qualora l'operatore economico non intendesse eseguire direttamente le predette prestazioni, dovrà dichiarare – **a pena di esclusione** - di impegnarsi ad individuare soggetti esecutori delle prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, in possesso della predetta iscrizione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

L'iscrizione alla white list è equiparata all'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6 D.L. 189/2016.

5.2.1 Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta (50) dipendenti** devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'**ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente

trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre, entro sei mesi dalla conclusione di un contratto, alla stazione appaltante la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, rendendo una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere per ciascun lotto di cui alla tabella 2.1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In riferimento alle categorie scorporabili, l'operatore economico, in mancanza della relativa attestazione SOA, dovrà, a pena di esclusione, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della/e

categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è posseduta la qualificazione, nonché indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di subappalto c.d. qualificante/necessario.

- per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da altro documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'accordo quadro.

Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

In riferimento alle prestazioni ascrivibili alla componente servizi non sono richiesti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1. lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Istituto della cooptazione nel settore dei beni culturali

In riferimento alle lavorazioni ricomprese nella categoria OG2 si specifica che, in ottemperanza a quanto previsto nel Comunicato ANAC del 10 luglio 2024, è possibile ricorrere all'istituto della cooptazione alle seguenti condizioni: se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all'impresa cooptata ai sensi dell'articolo 62, comma 18 del Codice, è superiore a 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire; se la predetta quota è inferiore a 150.000 euro, l'impresa cooptata deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 dell'Allegato II.18 del Codice.

Si precisa, inoltre, che deve in ogni caso garantirsi, in capo all'aggiudicatario opportunamente qualificato, la presenza di adeguata direzione tecnica per l'intero importo dei lavori ai sensi degli artt. 7 e 11 dell'Allegato II.18 al Codice, anche in relazione alla quota di competenza dell'impresa cooptata.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

I suddetti consorzi dovranno indicare le quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Limitatamente alle lavorazioni rientranti nella categoria OG2 non si applica l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di

avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta il concorrente allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato e non potrà essere autorizzato in fase esecutiva.

Non è consentito il subappalto della categoria prevalente OG1, in considerazione delle caratteristiche dell'appalto e della necessità di rafforzare il controllo e la gestione delle attività di cantiere.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 119 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, in ragione dell'esigenza, tenuto conto della peculiarità delle lavorazioni previste, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, **le prestazioni oggetto di subappalto non sono ulteriormente subappaltabili.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”*, decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 febbraio 2023, recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.”*, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 10 marzo 2020 n. 63 *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.”*, al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 agosto 2024 *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”*.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 al Codice. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo punto 9 del presente Disciplinare;
- [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a

quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice e dell'art. 1, commi 4 e 7 dell'Allegato II.3 al Codice medesimo, l'aggiudicatario, nel caso in cui per l'esecuzione del contratto ovvero per attività ad esso connesse o strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari ad **almeno il 30% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile** ed una quota pari ad **almeno il 10% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione femminile**.

La riduzione della percentuale per l'occupazione femminile è stata prevista in considerazione della natura dell'affidamento che riguarda lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, prevalentemente di natura edilizia, da eseguirsi anche in situazioni di urgenza e con interventi di durata limitata, che richiedono personale già formato, immediatamente operativo e in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali. Tali elementi, unitamente alla limitata presenza femminile nel settore edile e alla struttura organizzativa tipica delle imprese operanti in tale ambito, determinano una oggettiva difficoltà nel prevedere nuove assunzioni in misura pari al 30%, senza incidere negativamente sull'efficienza del servizio e sulla partecipazione degli operatori economici alla procedura.

Come previsto dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tali operatori sono tenuti, altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Come previsto all'articolo 5-bis dello schema di contratto di accordo quadro sono previsti come **requisiti di esecuzione** del presente affidamento:

A) **Permesso ZTL attivo valido** per l'accesso alle aree a traffico limitato del Comune di Roma, per l'intera durata di ciascun Contratto Applicativo;

B) **Sede operativa** ubicata all'interno del comune di Roma, o provincia di Roma, idonea allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dotata di magazzino, per lo stoccaggio di materiali e strumenti, e di rimessa veicoli, nonché idonea a garantire tempi di intervento coerenti con le prescrizioni contrattuali.

La mancata presentazione della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti entro il termine

indicato dalla Stazione Appaltante costituisce causa ostativa alla stipula dei Contratti Applicativi e, integrando la fattispecie di grave inadempimento contrattuale, può essere causa di risoluzione del contratto di accordo quadro.

C) Per l'esecuzione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti contenenti amianto, prodotti nell'ambito dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro l'Aggiudicatario dovrà garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** nelle seguenti categorie e classi:
 - categoria 2 bis, categorie 1, 4 e 5 con classifica F;
 - categoria 10B classe E.

Nel caso in cui l'Affidatario non sia in possesso, in proprio, dei requisiti di cui alla precedente lett. C), le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti e/o di rimozione e smaltimento dell'amianto potranno essere affidate in subappalto a operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti, **dichiarandolo nel DGUE in sede di presentazione dell'offerta.**

D) Inoltre, qualora nell'ambito degli interventi richiesti, si renda necessaria **l'assistenza di un agronomo**, l'Affidatario dovrà garantire, su richiesta della Direzione Lavori o del Responsabile unico del progetto, la disponibilità di un Dottore Agronomo o di un Dottore Forestale, iscritto all'Albo unico nazionale e facente parte dell'Elenco Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in attuazione dell'articolo 3 del D.P.R. del 7 agosto 2013.

Si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, **NON** potrà eseguire dette attività e, pertanto, l'Accordo Quadro sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, **per ciascun lotto**, è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo stimato del lotto al quale si intende partecipare e precisamente per il lotto I pari ad € 91.935,13, per il lotto II pari ad € 91.935,13, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
 - prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.
- Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi

di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

a) La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a **Roma Capitale IT69P0200805117000400017084**, indicando **nella causale Deposito Cauzionale e codice CIG**.

b) La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, **sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie**, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso alla piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di accordo quadro e del/i relativi CIG, nonché del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della **certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese che avranno l'obbligo di dichiarare all'interno dell'apposita sezione del DGUE (cfr. pag. 1) di essere PMI. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a). **Si precisa, inoltre, che tale riduzione non è applicabile in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d).**

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti su registri distribuiti;
oppure
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

N.B. Le certificazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate da un organismo di certificazione accreditato da un organismo nazionale di accreditamento firmatario degli accordi EA-MLA.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione di beneficiare delle suddette riduzioni della garanzia, in corso di validità, a corredo dell'offerta e di aver inserito copia delle certificazioni possedute nella documentazione amministrativa.

N.B.: al fine di agevolare il calcolo della somma garantita, eventualmente usufruendo delle riduzioni sopra descritte, è stato predisposto nella documentazione di gara un file excel per il corretto calcolo dell'importo dovuto.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo e, quindi, il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 165,00 per ciascuno lotto** cui si intende partecipare, secondo le modalità di cui alla delibera **ANAC n. 598 del 30/12/2024**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2025, e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
I	BA191DD553	€ 165,00
II	BA191DE626	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inserire le relative ricevute **nello slot, denominato “Contributo ANAC”, presente nella Busta Amministrativa** della Piattaforma. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il partecipante deve inserire entrambe le ricevute nello slot, denominato “Contributo ANAC”, del lotto I (Zona EST Municipi dal n. I al n. VII).

In ottemperanza alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6 del 9 giugno 2025, il

pagamento del menzionato contributo versato per ciascuno dei lotti cui si intende partecipare verrà verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

L'operatore economico che non adempia a tale richiesta di regolarizzazione nel termine assegnato è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **23 febbraio 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Roma Capitale ove, per disguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Non ci sono limiti di capacità massima per la presentazione dell'offerta; tuttavia, la PAD accetta esclusivamente files con i seguenti formati: per la firma digitale sono accettati i formati CADES (estensione .p7m) e PAdES (estensione .pdf); nel caso di files non firmati digitalmente le estensioni accettate sono: xml, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, pdf, rtf, csv, odt, ods, zip, rar, 7z, jpeg, jpg, png, gif, p7m.

Le documentazioni telematiche dovranno essere suddivise **in tre buste** distinte **per ciascun lotto**.

Le buste in formato telematico saranno rinominate:

- **Busta Amministrativa;**
- **Busta Tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**
- **Busta Economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'accesso al modulo e-procurement di SUAFF è consentito all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it/>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.roma.it/register.php> secondo le modalità esplicitate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Con la registrazione al Portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della PAD e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Per la presentazione dell'offerta si rinvia a quanto indicato nelle "Norme tecniche di utilizzo".

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dalla Piattaforma e avviene simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara.

È essenziale, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. È onere dell'operatore economico partecipante verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

Il plico telematico contenente l'offerta sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare la rettifica (o "emendamento") di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o

nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. Tale rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Con la richiesta, l'operatore potrà inserire i dati relativi all'emendamento con le stesse modalità utilizzate per la partecipazione prima della scadenza del termine.

La Stazione appaltante, valutata la documentazione, avrà la possibilità di approvare o rifiutare tale richiesta. Per le modalità di rettifica delle offerte si rinvia ai contenuti dell'apposito paragrafo contenuto nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo/mandataria, che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nella PAD i partecipanti al Raggruppamento stesso nonché tutti i documenti che i componenti devono fornire.

La registrazione alla PAD è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle "Busta telematica" contenente l'offerta economica, la PAD revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

All'interno della Busta Amministrativa non dovranno essere inseriti documenti che, in qualunque modo, facciano riferimento all'offerta economica.

Per la verifica di corretta avvenuta partecipazione alla procedura, l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) della documentazione sulla PAD; tale verifica può avvenire utilizzando la sezione "Comunicazioni" della pagina del proprio profilo personale ovvero attraverso la PEC indicata in fase di iscrizione.

Si precisa che i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

- a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (estensione «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
- b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini).

Il Sistema riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'offerente.

La partecipazione alla presente procedura è revocabile sino allo scadere dei termini per la presentazione dell'Offerta. Entro tale termine l'Operatore può altresì visualizzare la documentazione caricata nonché:

- sostituire la documentazione già inviata;

- rigenerare l'Offerta tecnica/economica;
- modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: Le attività di cui sopra comportano la revoca automatica della partecipazione; completate tali operazioni, l'operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non redatti in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, e secondo le modalità indicate nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta

inammissibile.

13.2 Caricamento buste

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha previsto le seguenti modalità di caricamento per le singole buste:

Busta Amministrativa: Modalità 2 - caricamento buste CON SLOT (Slot Busta amministrativa e Slot Contributo ANAC)

Busta Tecnica: Modalità 1 - caricamento buste SENZA SLOT (cfr. paragrafo 16)

Busta Economica: Modalità 1 - caricamento buste SENZA SLOT (cfr. paragrafo 17)

Modalità 2: caricamento buste CON SLOT della documentazione (Slot Busta amministrativa e Slot Contributo ANAC)

L'operatore economico si trova dinanzi a due "slot" per la Busta amministrativa, uno per l'inserimento del contributo ANAC e l'altro per l'inserimento di un file compresso contenente la restante documentazione amministrativa.

Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente la documentazione si rinvia a quanto indicato nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Tutti i documenti andranno sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate al successivo punto 15.1. e inseriti negli spazi (slot) già predefiniti sulla piattaforma.

Per inserire un file compresso l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche il file compresso, secondo le seguenti modalità:

a - firmare digitalmente (estensione file.p7m) tutti i documenti secondo le modalità indicate al successivo punto **15.1.**;

b - creare un file compresso (estensione file .zip) contenente tutti i documenti di cui al precedente punto a);

c - firmare in modalità.p7m anche il file compresso;

d - procedere al caricamento in piattaforma secondo le modalità specificate nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il **file compresso** dovrà essere firmato esclusivamente dalla Società mandataria.

Al momento del caricamento della documentazione prevista per ciascun plico di gara, l'operatore economico dovrà rispondere al quesito formulato dalla PAD: "Il documento contiene informazioni riservate di natura tecnica o commerciale per le quali si intende richiedere l'oscuramento?". In caso di risposta affermativa, l'operatore economico sarà obbligato a caricare una copia oscurata del documento originale. Inoltre, dovrà fornire una motivazione dettagliata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. In sede di accesso agli atti,

qualora la richiesta di oscuramento non sia ritenuta fondata dalla Stazione appaltante, la documentazione pervenuta in sede di offerta sarà pubblicata nella versione non oscurata.

Si precisa inoltre che, fermo restando quanto sopra, la risposta affermativa al quesito della Piattaforma circa la richiesta di oscuramento dovrà essere fornita anche nel caso in cui nella documentazione caricata, per ciascun plico, siano presenti dati personali e/o sensibili. Di conseguenza, la suddetta documentazione dovrà essere presentata anche in una versione adeguatamente oscurata, ovvero anonimizzata, con riferimento alle parti costituenti dati personali e/o sensibili.

13.3. Invio della partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste" con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, il Sistema rende disponibile il pulsante INVIA che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Un alert "Offerta non inviata" segnala che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata.

Si segnala che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. **L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta.** In assenza, nessuna partecipazione perviene alla Stazione Appaltante.

Cliccando sul comando, il Sistema verifica la presenza di tutte le Buste.

Una notifica di avvenuto invio viene recapitata all'operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto la notifica, l'operatore economico può considerare inviata la propria istanza.

Entro i termini di scadenza della gara l'operatore economico ha la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la sostituzione della documentazione comporta la revoca automatica della partecipazione;

- rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la rigenerazione dell'offerta comporta la revoca automatica della partecipazione;

- modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporta la revoca automatica dell'offerta generata online e richiede obbligatoriamente la rigenerazione dell'offerta. Una volta terminata l'operazione, l'operatore economico deve nuovamente inviare la propria partecipazione;

- revocare la propria partecipazione alla gara.

Entro i termini di presentazione dell'offerta l'operatore economico può revocare la partecipazione cliccando sul comando Revoca partecipazione. In caso di revoca, il sistema invia all'operatore economico, sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata, notifica di avvenuta revoca della partecipazione. L'offerta revocata viene cancellata dal sistema ed equivale a offerta non presentata.

In tutti i casi di sostituzione e di rigenerazione dell'offerta è obbligatoriamente richiesto un nuovo invio della partecipazione.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte. Si precisa che il termine finale scade al primo secondo successivo all'orario stabilito e non al minuto successivo. A titolo esemplificativo: se la scadenza del termine è prevista per le ore 12:00, tale orario deve intendersi come 12:00:00. Sono pertanto considerate tardive, e quindi non accettate dal sistema, le offerte caricate o inviate dalle 12:00:01.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'operatore economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle *"Norme Tecniche di utilizzo"*, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una

nuova polizza;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa sull'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di minimo di 5 (cinque) giorni fino ad un massimo 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice. La stazione appaltante, pertanto, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, punto 1.6 del *"Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati"* non determina l'esclusione del concorrente dalla procedura, ma l'avvio di verifiche a cura della competente Direzione capitolina, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. **L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma** cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa devono essere inserite nella **Busta Amministrativa relativa al lotto di riferimento**.

La domanda di partecipazione è unica e deve espressamente indicare tutti i lotti ai quali l'operatore economico intende partecipare.

In caso di partecipazione a più lotti il caricamento della Documentazione Amministrativa dovrà essere effettuato **per ogni lotto per il quale si intenda partecipare, nel modo di seguito indicato**.

In caso di partecipazione a più lotti il caricamento della Documentazione Amministrativa dovrà essere effettuato UNA SOLA VOLTA in corrispondenza del lotto I.

A tal fine, poiché il Sistema impone il caricamento delle Buste in tutti i lotti di partecipazione, l'operatore economico dovrà effettuare l'upload della Documentazione Amministrativa **in corrispondenza del lotto I** e nell'altro lotto di partecipazione la Busta Amministrativa dovrà essere caricata con un file "in bianco", anch'esso firmato digitalmente.

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nella **Busta Amministrativa** la seguente documentazione:

- 1) Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativo Allegato;
- 2) documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 3) eventuale procura;
- 4) copia dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- 5) copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati per classifica pari o superiori alla III;
- 6) garanzia provvisoria, unitamente alle certificazioni qualora l'operatore economico abbia usufruito delle riduzioni previste al paragrafo 10 del presente disciplinare;
- 7) copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto

elenco, oppure copia dell'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori ovvero della richiesta di iscrizione alla stessa;

- 8) ricevuta di pagamento elettronico del bollo di cui al successivo punto **15.2**;
- 9) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, per gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**;
- 10) (*eventuale*) documentazione per i soggetti associati di cui al punto **15.6** (mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., Consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti);
- 11) (*eventuale*) documentazione per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (atto costitutivo e statuto vigente);
- 12) eventuale documentazione amministrativa oscurata relativamente ai dati personali, come indicato al paragrafo 15.7.

L'Operatore economico, inoltre, inserisce sulla PAD, nello slot denominato "Contributo ANAC" del lotto I, presente nella Busta Amministrativa, la copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di ciascun lotto al quale partecipa.

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando "*Compila Documento di Gara Unico Europeo*" visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella **Busta amministrativa**.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto denominato "**Modello Domanda di Partecipazione**" che include le dichiarazioni integrative ed è scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 1.1.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00, **per ciascun lotto cui si intende partecipare**, viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente **compila, esclusivamente, il Documento Unico di Gara Europeo**, mediante la compilazione a video dello stesso, così come **messo a disposizione direttamente sul modulo di e-procurement di SUAFF**.

Si avverte che nel caso di utilizzo di un DGUE diverso sarà necessario attivare il soccorso istruttorio, poiché i modelli precedenti non contengono tutte le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente.

In particolare, il DGUE **deve essere compilato online** tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta amministrativa.

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere riferita a tutti i soggetti

indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice e dovrà specificare i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'elenco completo dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice dovrà essere indicato **esclusivamente** nella sezione B del DGUE, denominata ***“Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico Soggetti di cui all'art. 94 c.3 del D.Lgs 36/2023”***. Per ciascuno dei soggetti dovranno essere rilasciate tutte le informazioni contenute nella sezione sopra citata, replicandola a seconda del numero dei soggetti presenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

- Imprenditori individuali, anche artigiani, e Società, anche cooperative – art. 65 comma 2 lett. a)	presentano un solo DGUE
- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane – art. 65 comma 2 lett. b) e c) - Consorzi stabili – art. 65 comma 2 lett. d)	il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 65 comma 2 lett. e) - Consorzi Ordinari – art. 65 comma 2 lett. f) - Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65 comma 2 lett. g) - Gruppo Europeo di Interesse Economico – art. 65 comma 2 lett. h)	per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto
In caso di avvalimento	ciascuna impresa ausiliaria presenta un D.G.U.E. distinto dall'operatore economico concorrente

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E).

Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma

1 lettera o) del suddetto decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DICHIARAZIONI IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO/CONFISCA

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero della percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;

- la dichiarazione di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si impegna, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a mettere a disposizione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata;
- dichiarazione di accettazione del "Patto di Integrità" di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 79 del 13 marzo 2025 e s.m.i., impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti;
- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024 reperibile all'indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: "portale di Roma Capitale – Deliberazioni e atti" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 5 bis del Codice, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere inserito sia nella busta contenente la documentazione amministrativa, sia in quella contenente l'offerta tecnica.

15.8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA OSCURATA

Con riferimento alle disposizioni relative all'accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, si invitano gli operatori economici a produrre un unico file contenente copia di tutta la documentazione della Busta Amministrativa già opportunamente oscurata dei dati personali relativi a date e luoghi di nascita, residenza e C.F., oltre che eventuali documenti di identità e dati sensibili, anche di natura giudiziaria.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, **per ogni singolo lotto a cui partecipa**, nella PAD la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Busta Tecnica, secondo le modalità di cui al presente punto, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto **13** e deve contenere, **a pena di esclusione**, una Relazione tecnica unica suddivisa in capitoli in base a ciascun elemento di valutazione, così composta:

RELAZIONE TECNICA UNICA		
CAPITOLO A		
A - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA		
Il capitolo A è suddiviso in paragrafi corrispondenti ai sub-criteri A1.1 - A1.2 - A1.3 – A2.		
PARAGRAFI	ELABORATI	Formato
A1.1 - Incremento degli operai impiegati nelle squadre operative	1 foglio (1 facciata) formato A4 per la dichiarazione di impegno	font: Arial font size: 10 interlinea: singola spaziatura: normale
A1.2 - Maestranze	1 foglio (2 facciate per ogni operaio) formato A4 per il curriculum sintetico + ALLEGATI (attestati di formazione/diplomi)	
A1.3 - Esperienza professionale e qualifiche del direttore tecnico e del direttore di cantiere	1 foglio (2 facciate per ogni direttore) formato A4 per il curriculum sintetico + ALLEGATI (attestati di formazione/diplomi)	
A2 - Capacità tecnico professionali in termini di innovazione strumentale, ambientale e tecnologica riguardanti beni tutelati, decoro e contesti di valore storico culturale	1 foglio (2 facciate) formato A4 per ogni intervento + 1 foglio (1 facciata) formato A3 per ogni intervento per fotografie/elaborati grafici	
CAPITOLO B		
B - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		
Il capitolo B è suddiviso in paragrafi corrispondenti rispettivamente ai sub-criteri B1 - B2 - B3		
PARAGRAFI	ELABORATI	Formato
B1 - Sistemi di gestione ambientale criterio CAM 3.2.1 del DM 256 del 2022 (CAM Edilizia)	Certificazione/Registrazione EMAS	-
B2 - Criterio CAM 5.3.1 del DM 7 febbraio 2023 (CAM Arredo Urbano)	1 foglio (1 facciata) formato A4 per la dichiarazione di impegno	font: Arial font size: 10 interlinea: singola spaziatura: normale
B3 - Piano Gestione Rifiuti	2 fogli (4 facciate) formato A4	
CAPITOLO C		
SOSTENIBILITÀ SOCIALE E PARITÀ DI GENERE		
Il capitolo C è suddiviso in paragrafi corrispondenti rispettivamente ai sub-criteri C1 - C2		
PARAGRAFI	ELABORATI	Formato

C1 - Certificazione UNI/PDR 125/2022	Certificazione	-
C2 - Pianta Organica	Elenco del personale impiegato + Allegati (doc. identità)	-
CAPITOLO D INNOVAZIONE TECNOLOGICA E OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA Il capitolo D contiene un solo paragrafo corrispondente al sub-criterio D1		
PARAGRAFI	ELABORATI	Formato
D1 - Sistema gestionale – controllo dei processi e delle lavorazioni	1 foglio (1 facciata) formato A4 per la dichiarazione di impegno	font: Arial font size: 10 interlinea: singola spaziatura: normale
RIEPILOGO		
Totale massimo delle facciate in formato A4 Sono esclusi dal computo del numero massimo delle facciate dell'intera relazione l'indice e la copertina, gli allegati relativi al sub-criterio A1.2 "Maestranze", la documentazione di cui al sub-criterio C2 "Pianta organica", le Certificazioni (sub-criteri B1 e C1) la Registrazione EMAS (sub-criterio B1) e quanto indicato come Allegati.		17
Totale massimo delle facciate in formato A3(*)		3
(*) La presentazione di elaborati grafici per il sub-criterio A2 non è obbligatoria , ma è lasciata libertà agli OO.EE. di valutare l'opportunità di inserirli o meno. Tali elaborati comunque dovranno rispettare i limiti indicati nella tabella.		

All'interno dell'offerta tecnica non devono essere presenti dati o elementi riconducibili all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel progetto posto a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali, **eventualmente**, parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega, oltre all'offerta in chiaro, anche una **copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Modalità di caricamento della Busta Tecnica

Modalità 1: caricamento buste **SENZA SLOT**

L'operatore economico si trova dinanzi alle Buste telematiche da caricare sottoforma di archivio compresso contenente tutta la documentazione richiesta. L'operatore economico deve pertanto caricare un unico file (.Zip, .Pdf., etc.) cliccando sul comando Carica che compare in corrispondenza di ogni singola Busta.

Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente la documentazione dell'offerta tecnica, si rinvia a quanto indicato nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

L'operatore economico dovrà procedere come di seguito:

- a - firmare digitalmente (estensione file.p7m) tutti i documenti secondo le modalità indicate al precedente punto 13;
- b - creare un file compresso (estensione file .zip) contenente tutti i documenti di cui al precedente punto a);
- c - firmare in modalità.p7m anche il file compresso;
- d - procedere al caricamento in piattaforma secondo le modalità specificate nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il file compresso dovrà essere firmato esclusivamente dalla Società mandataria.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, **per ogni singolo lotto** al quale partecipa, la documentazione economica nella PAD all'interno della **Busta economica** secondo le modalità di cui al presente punto.

L'operatore dovrà compilare il Modello "Offerta economica", presente nei documenti di gara, firmato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, nel quale deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **ribasso unico percentuale offerto – espresso in cifre e in lettere – sull'elenco prezzi posto a base di gara**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere ha la prevalenza il ribasso scritto in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**.

- **la stima degli oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro;
- **la stima dei costi della manodopera** di cui all'art. 108 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare inserisce **la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria** sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

Modalità di caricamento della Busta Economica

Modalità 1: caricamento buste **SENZA SLOT** della singola documentazione

L'operatore economico si trova dinanzi alle Buste telematiche da caricare sottoforma di archivio compresso contenente tutta la documentazione richiesta. L'operatore economico deve pertanto caricare un unico file (.Zip, .Pdf, etc.) cliccando sul comando Carica che compare in corrispondenza di ogni singola Busta.

Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente l'offerta economica si rinvia a quanto indicato nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

L'operatore economico dovrà procedere come di seguito:

a - firmare digitalmente (estensione file.p7m) tutti i documenti secondo le modalità indicate al precedente punto **13**.

b - creare un file compresso (estensione file .zip) contenente tutti i documenti di cui al precedente punto a);

c - firmare in modalità.p7m anche il file compresso;

d - procedere al caricamento in piattaforma secondo le modalità specificate nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il **file compresso** dovrà essere firmato esclusivamente dalla Società mandataria.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare si rinvia alle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

Attenzione: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro è aggiudicato, **per ciascun lotto**, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.B. La produzione di documentazione non idonea o la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire la valutazione dell'offerta tecnica, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero per il relativo criterio.

Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell'Offerta Tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE				
A	STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
			37	2
A1	Struttura organizzativa	A1.1 - Incremento degli operai impiegati nelle squadre operative Incremento del numero minimo di operai da impiegare nelle squadre previste come necessarie per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (<i>art. 17 dello Schema di contratto- Personale impiegato provviste - mezzi d'opera</i>). Incremento di 1 operaio per ogni squadra per lotto = 1 punto Incremento di 2 operai per ogni squadra per lotto = 2 punti Non sarà attribuito punteggio ulteriore in caso di offerta di un numero superiore a due unità di operai. <u>Verifica:</u> dichiarazione di impegno		2
		A1.2 – Maestranze Il criterio valuta capacità ed affidabilità delle squadre operative proposte per gestire il contratto facendo riferimento alle categorie ed alla tipologia di lavorazioni espresse nella Relazione Generale e nel Capitolato Speciale con l'indicazione della formazione e l'esperienza degli operatori che saranno dedicati esclusivamente all'appalto. Sarà oggetto di valutazione la qualificazione degli operai, messi a disposizione per lo specifico appalto in termini di formazione e aggiornamento professionale, anzianità ed esperienza acquisiti presso operatori economici, attivi in contesti analoghi a quelli oggetto dell'accordo quadro, con specifico riferimento alle tipologie di lavorazioni, anche in maniera non continuativa. Verifica: CV sintetico + attestati/diplomi in allegato	12	
		A1.3 - Esperienza professionale e qualifiche del direttore tecnico e del direttore di cantiere Presentazione delle figure professionali del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere, qualificate con esperienza documentata nel settore oggetto di appalto (manutenzione	4	

		<p>ordinaria e straordinaria e pronto intervento) superiore a 6 anni.</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli anni di esperienza professionale superiori a 6 (sei) anni;- l'importo degli appalti di lavoro analoghi a quelli oggetto del presente affidamento in cui il Direttore tecnico e il Direttore di cantiere hanno svolto i rispettivi ruoli;- i titoli di formazione professionale. <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere compilata una presentazione con l'indicazione dei seguenti dati:</p> <table><tr><td>Ruolo</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Nominativo</td><td>Anni di esperienza nel ruolo</td><td>Descrizione sintetica dei singoli appalti svolti con indicazione dell'importo dei lavori</td><td>Titoli di formazione professionale</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Verifica: CV sintetico compilato secondo lo schema soprariportato + attestati/diplomi in allegato.</p>	Ruolo				Nominativo	Anni di esperienza nel ruolo	Descrizione sintetica dei singoli appalti svolti con indicazione dell'importo dei lavori	Titoli di formazione professionale						
Ruolo																
Nominativo	Anni di esperienza nel ruolo	Descrizione sintetica dei singoli appalti svolti con indicazione dell'importo dei lavori	Titoli di formazione professionale													
A2	<p>Capacità tecnico professionali in termini di innovazione strumentale, ambientale e tecnologica riguardanti beni tutelati, decoro e contesti di valore storico culturale</p>	<p>Il criterio valuta l'esperienza e il livello di innovazione che l'operatore ha introdotto in lavori eseguiti e documentati di manutenzione, di decoro urbano, restauro o rigenerazione urbana significativi, con particolare riferimento a interventi eseguiti su beni tutelati e in contesti di elevato valore storico-culturale, con particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none">- efficienza operativa delle attività quotidiane;- miglioramento qualitativo delle prestazioni;- riduzione dell'impatto ambientale;- utilizzo di strumenti tecnologici avanzati;- incremento della sicurezza e del monitoraggio. <p>Il concorrente presenta una relazione contenente fino a un massimo di 3 interventi svolti dall'operatore economico negli ultimi cinque anni dalla data di indizione della procedura di gara e ritenuti maggiormente significativi con la descrizione anche delle soluzioni innovative di natura:</p> <ul style="list-style-type: none">- Strumentale (attrezzature, macchinari, mezzi, strumenti operativi);- Tecnologica (software, sensoristica, automazione, digitalizzazione);- Ambientale (riduzione impatti, minor consumo risorse, sostenibilità). <p>L'elaborato dovrà illustrare, con chiarezza e completezza:</p> <ul style="list-style-type: none">• le modalità di gestione degli interventi;• la metodologia operativa sullo svolgimento degli stessi. <p>Dovrà essere riportata la descrizione sintetica dell'intervento che riporti necessariamente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• indicazione del Committente/Stazione Appaltante, oggetto dell'intervento, (CIG, CUP) e localizzazione dell'intervento;• soggetto che ha svolto il servizio (eventuale quota di esecuzione, se in RTI);• SOA e classifica dell'intervento e importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone l'appalto);• date inizio, fine, eventuale collaudo/certificato regolare	21													

		<p>esecuzione lavori.</p> <p>I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei lavori già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico, con particolare riferimento ad interventi simili.</p> <p>Per ogni intervento saranno attribuiti max 7 punti</p> <p>Verifica: relazione illustrativa</p> <p>N.B.: saranno valutati al massimo tre interventi. Se l'operatore presenterà un numero maggiore di interventi senza indicare un criterio di priorità, saranno valutati i primi tre dell'elenco prodotto.</p>		
B	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
			13	8
B1	Sistemi di gestione ambientale criterio CAM 3.2.1 del DM 256 del 2022 (CAM Edilizia)	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.</p> <p>Possesso della Certificazione rilasciata secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità = punti 2</p> <p>Possesso della registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) = punti 2</p> <p>In caso di raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che la certificazione e/o la registrazione EMAS siano possedute da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.</p> <p>In caso di partecipazione di Consorzi che eseguono i lavori tramite consorziate esecutrici la certificazione e/o la registrazione EMAS devono essere possedute dalle consorziate esecutrici.</p> <p>Verifica: Certificazione e/o Registrazione EMAS</p>		4
B2	Criterio CAM 5.3.1 del DM 7 febbraio 2023 (CAM Arredo Urbano)	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegni a utilizzare un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 70% di prodotti forniti: punti 4; - fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 50% di prodotti forniti: punti 2; - fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 30% di prodotti forniti: punti 1 		4

		Verifica: Dichiarazione di impegno		
B3	Piano Gestione Rifiuti	<p>Premesso che costituisce requisito di esecuzione l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità, per l'attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale, comma 8 art. 212 D.lgs. 152/2006 per le categorie 2-bis e categorie 1, 4 e 5 con classifica F, e in categoria 10B in classifica E (DM 120/2014), sarà valutata l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale in tema di gestione dei rifiuti tramite la predisposizione di un Piano di Gestione Rifiuti, come documento strategico che definisce come l'organizzazione intende gestire i rifiuti, dalla previsione iniziale in fase di raccolta, trasporto, verso centri di recupero/smaltimento autorizzati, indicando le strutture con le quali sono già stati stipulati accordi per il conferimento dei rifiuti ed eventualmente le strutture con le quali si intende stipulare accordi, tenendo conto delle necessità di realizzare un alta percentuale (%) di rifiuti in recupero/riciclo, nel rispetto della normativa e degli obiettivi di economia circolare tesi a minimizzare l'impatto ambientale.</p> <p>Il Piano dovrà illustrare, sulla base dell'elenco delle lavorazioni contenuto nella Relazione illustrativa e nel Capitolato speciale di appalto, le diverse tipologie di rifiuti producibili nei cantieri, la definizione delle attività nelle fasi di gestione dei rifiuti e le indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti in base alle categorie di rifiuti.</p> <p>Verifica: Relazione illustrativa</p>	13	
C	SOSTENIBILITÀ SOCIALE E PARITÀ DI GENERE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
			-	6
C1	Certificazione UNI/PDR 125/2022	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico in possesso di Certificazione UNI/PDR 125/2022.</p> <p>In caso di raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente che la certificazione sia posseduta da una delle imprese costituenti il raggruppamento.</p> <p>In caso di partecipazione di Consorzi che eseguono i lavori tramite consorziate esecutrici la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio.</p> <p>Verifica: Certificazione</p>		3
C2	Pianta Organica	<p>Presentazione della Pianta Organica dell'Impresa all'atto dell'offerta.</p> <p>Verrà attribuito 1 punto per ogni giovane dipendente (ambosessi) di età inferiore ai 36 anni, per un massimo di punti 3</p> <p>Non sarà attribuito punteggio ulteriore in caso di presenza di un numero superiore a 3 unità di dipendenti con età inferiore ai 36 anni.</p> <p>Verifica: elenco del personale impiegato nell'impresa contenente l'evidenziazione dei dipendenti (massimo tre) aventi i requisiti richiesti nel criterio, dei quali è richiesto la</p>		3

		copia fotostatica di un documento di identità come allegato.		
D	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
			-	14
D1	Sistema gestionale – controllo dei processi e delle lavorazioni	<p>Il concorrente deve utilizzare una piattaforma gestionale webgis degli interventi, finalizzata al controllo dei processi e delle lavorazioni con interattività impresa/direzione lavori nel rispetto dei cronoprogrammi.</p> <p>Il report di ogni intervento deve essere aggiornato in tempo reale con gli stati avanzamento lavori e documentazione fotografica.</p> <p>Accesso e operatività con app mobile integrate: punti 14 Senza accesso con app mobile integrate: punti 12</p> <p>Verifica: dichiarazione di impegno a utilizzare una piattaforma gestionale con indicazione del tipo di accesso alla piattaforma.</p>		14

N.B.: le certificazioni indicate nella precedente tabella dei criteri dell'offerta tecnica si intendono rilasciate da un organismo di certificazione accreditato da un organismo nazionale di accreditamento firmatario degli accordi EA-MLA.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80.

Con riferimento ai sub-criteri A1.2 e A1.3 (maestranze, Direttore Tecnico e Direttore di cantiere) e al sub-criterio C2 (personale giovanile) si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati esclusivamente le maestranze, i Direttori e il personale regolarmente assunto in data precedente alla pubblicazione del presente bando.

Il possesso delle certificazioni e/o attestati e dell'esperienza dichiarata in sede di offerta dovrà essere comprovato, in caso di aggiudicazione, in sede di verifica prodromica alla stipula del contratto.

Ciascun criterio offerto nell'ambito dei presenti criteri di valutazione deve ritenersi parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e, in quanto tale, obbligo esecutivo in capo all'appaltatore. In caso di mancato adempimento in fase esecutiva anche solamente di un elemento dell'offerta tecnica la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere con la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In relazione al sub criterio B2 in sede di contratto applicativo sarà richiesta la sottoscrizione della clausola contenente l'obbligo di utilizzo di articoli costituiti da prodotti derivanti dal riutilizzo o contenenti anche prodotti derivanti dal riutilizzo secondo la percentuale indicata in sede di offerta.

Tutte le dichiarazioni richieste dai presenti criteri devono essere rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e a firma del rappresentante legale dell'impresa: in caso

di mancanza di predetta documentazione verrà assegnato un punteggio pari a 0 al singolo criterio manchevole di tale formalità.

Con riferimento alle dichiarazioni, impegni, proposte, ovvero tutto quanto contenuto nell'ambito dell'offerta tecnica formulata dal Concorrente, ai fini dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario ogni elemento ritenuto utile alla comprova e giustificazione degli stessi.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica si compone di due tipi di criteri: **tabellari** e **discrezionali**. Il punteggio totale tecnico è la somma dei punteggi parziali.

$$P_{\text{tecnica}} = \sum P_{\text{tabellare}} + \sum P_{\text{discrezionale}}$$

- Metodo di attribuzione dei punteggi tabellari

Per i criteri oggettivi e quantificabili, i punteggi saranno attribuiti in base alla presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. La valutazione tabellare non prevede discrezionalità e si applica secondo i seguenti parametri:

- **Presenza dell'elemento:** Punteggio pieno assegnato.
- **Assenza dell'elemento:** Punteggio 0.

$$P_{\text{tabellare}} = P_{\text{max}}$$

- Metodo di attribuzione del coefficiente discrezionale.

La commissione giudicatrice assegnerà un punteggio ai criteri discrezionali utilizzando un sistema di coefficienti compresi tra 0 e 1. Tali coefficienti verranno attribuiti da parte di ciascun commissario sulla base della qualità, completezza e conformità delle offerte rispetto ai requisiti richiesti.

La commissione assegna il coefficiente discrezionale (**Ci**) secondo la seguente scala qualitativa:

Valutazione	Coefficiente (Ci)
Inadeguato	0,00
Scarsamente adeguato	0,20
Parzialmente adeguato	0,40
Adeguito	0,60
Più che adeguato	0,80
Ottimo	1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in funzione dei livelli di valutazione.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Il punteggio parziale per ogni criterio discrezionale sarà calcolato come segue:

$$P \text{ discrezionale} = C_i \times P_{\max}$$

Dove:

P discrezionale è il punteggio parziale per il criterio discrezionale.

C_i è il coefficiente attribuito in base alla scala qualitativa.

P_{max} è il punteggio massimo previsto per il criterio.

Totale punteggi discrezionali

I punteggi parziali vengono sommati per ottenere il punteggio totale discrezionale:

$$P \text{ totale discrezionale} = \sum P \text{ discrezionale}$$

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente C_i del concorrente i -esimo relativo al Criterio dell'Offerta Economica (ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi), è calcolato come segue: $C_i = 1 - [1 - (R_i / 100)]^k$

Pertanto, il punteggio P_i del concorrente i -esimo, dato dal prodotto del punteggio massimo per il coefficiente C_i ($P_i = P_{\max} \times C_i$), verrà calcolato tramite la seguente Formula "parabolica"

$$P_i = P_{\max} \times \{1 - [1 - (R_i / 100)]^k\}$$

Dove:

P_i: è il punteggio assegnato al concorrente i -esimo

P_{max}: è il punteggio massimo assegnabile all'offerta economica

R_i: è il ribasso percentuale del concorrente i -esimo rispetto al prezzo a base d'asta (es.: ribasso 35% = 35)

k: esponente = 5 (parametro scelto dalla stazione appaltante che determina il grado di concavità della curva e il c.d. "punto di flesso")

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, per ciascun lotto e in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \times P_x$$

Dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X, $X = 1, 2, \dots, n$

Ai sub-punteggi e punteggi assegnati non sarà applicata la riparametrazione

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati, a cura della Stazione appaltante, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Si precisa che in ottemperanza a quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, secondo cui, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico, l'Ufficio preposto procederà, preliminarmente, a verificare il pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici che hanno presentato offerta, inserito nello slot, denominato "Contributo ANAC", presente all'interno della Busta amministrativa.

Limitatamente al caso di mancata produzione del pagamento del contributo ANAC, in questa fase, l'Ufficio preposto attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Successivamente, si procederà prima all'apertura dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di tutti i concorrenti **per ciascun lotto**, da parte della commissione giudicatrice designata, poi, alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo, secondo e terzo nella graduatoria provvisoria di ogni singolo lotto.

La prima seduta per la verifica del pagamento del contributo ANAC avrà luogo il giorno **24 febbraio 2026**, alle **ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Le sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

La PAD consente nel caso di inversione procedimentale lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate

all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che la pubblicità delle sedute è garantita dallo svolgimento telematico della procedura, pertanto, le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli operatori economici concorrenti.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso comunicazioni inviate ai concorrenti mediante la PAD, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute pubbliche della procedura stessa.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che sono stati ammessi alla presente fase di gara a seguito della verifica relativa al pagamento del contributo ANAC.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate relativamente a ciascun singolo lotto. La commissione procede in sedute riservate all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al **punto 18** e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano, nell'ambito dello stesso lotto, il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti.

Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nella valutazione delle offerte anormalmente basse si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) del metodo di costruzione;
- b) soluzioni tecniche prescelte per eseguire i lavori;
- c) originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia,

può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In considerazione degli adempimenti posti in capo alla Stazione Appaltante in materia di accesso agli atti, qualora venga aperto il procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP richiederà al concorrente di allegare una dichiarazione firmata contenente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, i dettagli della documentazione giustificativa coperta eventualmente da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della stessa sono da segretare, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova.

A tal fine, il concorrente dovrà trasmettere una copia firmata della propria documentazione giustificativa, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, l'Ufficio preposto procede in relazione al concorrente che ha presentato, per ciascun lotto, la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **14** del presente disciplinare, se necessario;
- d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo e il terzo in graduatoria di ciascun lotto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta **in relazione a ciascun lotto**.

Qualora nessuna offerta, **in relazione a ciascun lotto**, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di disporre comunque l'aggiudicazione dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, si applica quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3-bis dell'art. 99 del Codice.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede, per il relativo lotto, all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni dall'aggiudicazione**, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne

constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui all'art.119, comma 4, del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'accordo quadro, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di accordo quadro, l'aggiudicatario **di ciascun lotto** deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024 e reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione "Deliberazioni, atti e regolamenti" al seguente link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Codice_di_Comportamento_dei_Dipendenti_di_Roma_Capitale_090824.pdf.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la PAD, a tutti i partecipanti e offerenti non definitivamente esclusi. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa PAD, le offerte dagli stessi presentate.

La disponibilità dei documenti è garantita nel Pannello Partecipante della gara, accessibile a ciascun partecipante previa autenticazione con le proprie credenziali personali.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Per ragioni di economia procedurale i concorrenti sono invitati a produrre e inserire nella Busta Amministrativa di cui al precedente paragrafo 15 un unico file contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, in ogni caso, che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Roma Capitale.

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita “INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati – Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023” di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Roma Capitale, con sede in Roma, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito dell'Ente all'indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-centrale-appalti-uffici-e-contatti.page?contentId=UFF320306>.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati - individuato dal Titolare - sono i seguenti: e-mail: dpo@comune.roma.it, e pec: dpo@pec.comune.roma.it, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

La Direttrice della Direzione Lavori Pubblici
del Dipartimento Centrale Appalti
Patrizia Assuntore